

REGOLAMENTO DI GESTIONE

**AZ Fund 3**

*Fondo Comune di Investimento*

## **1. Il Fondo**

AZ FUND 3 (nel seguito denominata il “Fondo”), organizzata conformemente alla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d’investimento collettivo e successive modifiche (di seguito la “Legge”) come fondo comune di investimento a comparti multipli (*fonds commun de placement à compartiments multiples*) è una comproprietà non costituita in società di titoli e delle altre attività del Fondo, gestita nell’interesse dei suoi comproprietari (di seguito denominati “Portatori di quote”) da AZ Fund Management S.À. (di seguito denominata “Società di gestione”), una *société, anonyme* organizzata secondo il diritto del Granducato di Lussemburgo, autorizzata dall’autorità di Vigilanza lussemburghese, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“CSSF”), ad agire in qualità di società di gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge, con sede sociale nel Granducato di Lussemburgo.

Le attività del Fondo, che sono tenute in custodia da BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo (di seguito denominata “Depositario”) sono separate da quelle della Società di gestione e quelle di altri eventuali fondi gestiti dalla Società di gestione.

Con l’acquisizione di quote del Fondo (le “Quote”), ogni Portatore di quote accetta integralmente il presente regolamento di gestione del Fondo (file “Regolamento di gestione”) che determina il rapporto contrattuale tra i Portatori di quote, la Società di gestione e il Depositario.

La Società di gestione per conto del Fondo può emettere Quote relative a specifici portafogli di attività (ognuno un “Comparto”) costituiti all’interno del Fondo. Sarà mantenuto un portafoglio separato di investimenti e attività per ogni Comparto. I diversi portafogli saranno investiti separatamente in conformità a una politica di investimento stabilita per ogni Comparto. Le Quote emesse dalla Società di gestione in relazione a ciascun Comparto costituiranno Quote di una Classe (come di seguito definita) separatamente dalle altre Classi create in relazione ad altri Comparti.

Ciascun Comparto si farà carico solo delle proprie passività. Le attività di ciascun Comparto saranno di proprietà congiunta e indivisa dei Portatori di quote del relativo Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione (di seguito il “Consiglio”) può decidere in qualsiasi momento di creare nuovi Comparti corrispondenti a diversi portafogli di attività e di sciogliere in qualsiasi momento quelli esistenti, alle condizioni previste dal presente Regolamento di gestione.

La Società di gestione può decidere di emettere, all’interno di ciascun Comparto, diverse classi di Quote (ciascuna una “Classe”) le cui attività saranno investite per un obiettivo comune, ma in cui è applicata una specifica struttura di commissioni di vendita e/o rimborso, struttura delle commissioni, politica di distribuzione, politica di copertura, politica valutaria o denominazione o altra specificità. Ogni riferimento al “Comparto” sarà da intendersi inoltre come un riferimento a “Massa”, a seconda del contesto.

## **2. La Società di Gestione**

Il Fondo è gestito per conto dei Portatori di quote dalla Società di Gestione che si occupa della gestione, dell’amministrazione e della distribuzione del Fondo.

La Società di gestione è investita dei più ampi poteri per amministrare e gestire il Fondo, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento di gestione, per conto dei Portatori di quote, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione, lo scambio e la ricezione di titoli e l’esercizio di tutti i diritti connessi direttamente o indirettamente alle attività del Fondo. La Società di gestione determinerà la politica di investimento del Fondo e di ciascun Comparto nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente Regolamento di gestione.

La Società di gestione può delegare la gestione del portafoglio delle attività del Fondo e di altre funzioni in conformità e nella misura consentita dalla Legge.

La Società di gestione (o il suo delegato, a seconda dei casi) può ottenere servizi di gestione degli investimenti o di consulenza o qualsiasi altro servizio che ritenga opportuno da terzi, eventualmente affiliati alla Società di gestione, a spese del Fondo, sempre previa approvazione regolamentare, se necessario.

La Società di gestione sarà responsabile in caso di malafede o di comportamento doloso rispetto ai suoi obblighi ai sensi del presente Regolamento di gestione. La Società di gestione sarà risarcita utilizzando le attività del Fondo (comprese le spese legali, i danni, le spese di consulenza legale, le spese giudiziarie, ecc.) per qualsiasi atto o omissione in relazione all'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Regolamento di gestione, a meno che la Società di gestione, a seconda dei casi, non sia stata ritenuta da un tribunale in mala fede o inadempiente rispetto ai suoi obblighi ai sensi del presente Regolamento di gestione.

### **3. Depositario, Agente di Pagamento, Conservatore del Registro, Agente di Trasferimento e Agente Amministrativo**

BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo è stata nominata Depositario del Fondo in virtù di un accordo scritto tra BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo e la Società di gestione.

BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo è una filiale di BNP Paribas Securities Services SCA, una controllata al 100% di BNP Paribas SA. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca autorizzata costituita in Francia come *Société en Commandite par Actions* (società per azioni) ai sensi del n. 552. 108 011, autorizzata dall'*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) e controllata dall'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF<sup>1</sup>), con sede sociale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, Francia, che agisce tramite la sua succursale lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo, ed è controllata dalla CSSF. Il Depositario svolge tre tipi di funzioni, vale a dire (i) le funzioni di vigilanza (come definite all'articolo 34(1) della Legge, (ii) il controllo dei flussi di cassa del Fondo (come previsto dall'articolo 34(2) della Legge e (iii) la custodia delle attività del Fondo (come previsto dall'articolo 34(3) della Legge).

Nell'ambito delle sue funzioni di sorveglianza, il Depositario è tenuto a:

- (1) assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione di quote per conto del Fondo siano effettuati in conformità alla Legge o al Regolamento di gestione del Fondo;
- (2) assicurarsi che il calcolo del valore delle Quote sia effettuato conformemente alla Legge e al Regolamento di Gestione del Fondo;
- (3) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, agendo per conto del Fondo, a meno che siano contrarie alla Legge o al Regolamento di Gestione del Fondo;
- (4) assicurarsi che nelle operazioni sulle attività del Fondo il controvalore sia rimesso al Fondo nei termini d'uso consueti;
- (5) assicurare che i ricavi del Fondo sono ripartiti conformemente alla Legge e al suo Regolamento di gestione.

L'obiettivo prioritario del Depositario è quello di proteggere gli interessi dei Portatori di quote del Fondo, che prevalgono sempre sugli interessi commerciali.

Possono insorgere conflitti di interesse se e quando la Società di gestione intrattiene altri rapporti commerciali con BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo, parallelamente alla nomina di BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo in qualità di Depositario.

Tali altri rapporti d'affari possono comprendere servizi relativi:

- all'esternalizzazione/delega di funzioni di *middle* o *back office* (ad esempio, elaborazione degli scambi, mantenimento della posizione, investimento nel post-negoziato, monitoraggio della conformità, gestione delle garanzie, valutazione OTC, amministrazione dei fondi, calcolo del valore netto d'inventario, trasferimento; agenzia, servizi di negoziazione dei fondi) laddove BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo o le sue affiliate agiscano in qualità di agenti della Società di gestione, oppure
- Selezione di BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo o delle sue affiliate come controparte o fornitore di servizi accessori per questioni quali l'esecuzione dei cambi, il prestito su titoli, il finanziamento ponte.

Il Depositario è tenuto a garantire che qualsiasi operazione relativa a tali relazioni d'affari tra il Depositario e un'entità all'interno dello stesso gruppo del Depositario sia condotta alle normali condizioni di mercato e sia nel migliore interesse dei Portatori di quote.

Al fine di affrontare eventuali situazioni di conflitto di interessi, il Depositario ha attuato e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse, mirante in particolare a:

- individuare e analizzare le potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitto di interessi:
  - o basandosi sulle misure permanenti in vigore per affrontare i conflitti di interesse, quali la separazione delle funzioni, la separazione delle linee di reporting, le liste degli insider per i membri del personale;
  - o attuando una gestione caso per caso per (i) adottare le misure preventive adeguate, quali la stesura di un nuovo elenco di vigilanza, l'attuazione di una nuova muraglia cinese (ovvero separando funzionalmente e gerarchicamente l'esercizio delle sue funzioni di Depositario da altre attività), assicurando che le operazioni siano svolte alle normali condizioni di mercato e/o informando i Portatori di quote del Fondo, o (ii) rifiutare di svolgere l'attività che dà origine al conflitto di interessi;
  - o attuando una politica deontologica;
  - o registrando una cartografia dei conflitti di interesse che consenta di creare un inventario delle misure permanenti adottate per tutelare gli interessi del Fondo; oppure
  - o istituire procedure interne in relazione, ad esempio, (i) alla nomina di fornitori di servizi che possono generare conflitti di interesse, (ii) a nuovi prodotti/attività del Depositario per valutare qualsiasi situazione che comporti un conflitto di interessi,

Nel caso in cui si verificano conflitti di interesse di questo tipo: il Depositario si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tali conflitti di interesse in modo equo (tenendo conto dei rispettivi obblighi e doveri) e per garantire che il Fondo e i Portatori di quote siano trattati in modo equo.

Il Depositario può delegare a terzi la custodia delle attività del Fondo alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicabili e dalle disposizioni del Contratto di deposito. Il processo di nomina di tali delegati e la loro continua supervisione segue i più elevati standard qualitativi, tra cui: la gestione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi che dovrebbe derivare da tale nomina. Tali delegati devono essere soggetti ad un'efficace regolamentazione prudenziale (compresi i requisiti patrimoniali minimi, la vigilanza nella giurisdizione interessata e l'audit periodico esterno) per la custodia degli strumenti finanziari. Tale delega non incide sulla responsabilità del Depositario.

Un potenziale rischio di conflitto di interessi può verificarsi in situazioni in cui i delegati possono instaurare o avere una relazione commerciale e/o commerciale separata con il depositario parallelamente alla relazione di delega di custodia.

Al fine di prevenire tali potenziali conflitti di interesse dalla cristallizzazione, il depositario ha attuato e mantiene un'organizzazione interna in cui tali relazioni commerciali e/o commerciali separate non hanno alcuna influenza sulla scelta del delegato o sul controllo dell'operato dei delegati nell'ambito dell'accordo di delega.

L'elenco di questi delegati e sottodelegati per le sue funzioni di custodia è disponibile sul sito web <http://securities.bnpparibas.com/solutions/depositary-bank-trustee-services.html>.

Tale elenco può essere aggiornato di volta in volta.

Informazioni aggiornate sui doveri di custodia del Depositario, l'elenco delle deleghe aride subdeleghe e dei conflitti di interesse che possono sorgere, possono essere ottenute gratuitamente e su richiesta presso il Depositario.

Informazioni aggiornate sui doveri del Depositario e sui conflitti di interesse che possono sorgere sono a disposizione degli investitori su richiesta.

La Società di gestione che agisce per conto del Fondo può sollevare il Depositario dalle sue funzioni con novanta (90) giorni di preavviso scritto al Depositario. Allo stesso modo, il Depositario può dimettersi dalle sue funzioni con novanta (90) giorni di preavviso scritto alla Società di gestione, in tal caso, deve essere designato un nuovo depositario per svolgere le funzioni e assumere le responsabilità del Depositario, come definito nell'accordo firmato a tal fine. La sostituzione del Depositario deve avvenire entro due mesi.

#### **4. Obiettivi di investimento e restrizioni**

Il Fondo ha lo scopo di consentire ai Portatori di quote di beneficiare della gestione professionale di un portafoglio diversificato di valori mobiliari e di qualsiasi altro attivo idoneo come descritto nella Parte I della Legge e di beneficiare dei relativi rendimenti.

La Società di Gestione per conto del Fondo può adottare tutte le misure e compiere tutte le operazioni che ritiene utili per il conseguimento e lo sviluppo dello scopo del Fondo nella misura massima consentita dalla Parte I della Legge.

La Società di gestione determinerà le restrizioni di volta in volta applicabili agli investimenti di ciascun Comparto, in conformità alla Parte I della Legge. La Società di gestione può decidere che gli investimenti (I) in valori mobiliari/strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato come definito dalla Legge, (ii) in valori mobiliari/strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato in uno Stato membro (come definito dalla Legge) che è regolamentato, opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari/titoli del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in Europa orientale e occidentale, Asia, Oceania, continente americano e africano, o in un altro mercato dei paesi di cui sopra, a condizione che tale mercato operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari/mercato monetario di recente emissione, purché i termini dell'emissione prevedano che la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale in una delle borse valori o altri mercati regolamentati di cui sopra e purché tale quotazione sia garantita entro un anno dall'emissione, (v) in azioni/quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o di altri OIC ai sensi della legge, nonché (VI) in qualsiasi altro valore mobiliare o altre attività finanziarie liquide entro i limiti stabiliti dalla Società di Gestione in conformità alla Legge e pubblicati nel prospetto del Fondo (il "Prospetto").

La Società di gestione può decidere di investire fino al cento per cento del Valore netto d'inventario di ciascun Comparto in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro (come definito nella Legge), dalle sue autorità locali, da uno Stato non membro dell'Unione europea, come accettabile per l'autorità di vigilanza lussemburghese e indicato nel Prospetto (compresi, ma non solo, gli Stati membri dell'OCSE, qualsiasi membro del G20 e Singapore), o da organismi pubblici internazionali di cui uno; o più di tali Stati membri dell'Unione Europea sono membri, a condizione che, nel caso in cui la Società di Gestione decida di avvalersi della presente disposizione In relazione a un Comparto, essa deve garantire che tale Comparto detenga titoli di almeno sei diverse emissioni e che i titoli di una stessa emissione non possano rappresentare più del 30% (trenta per cento) del Valore netto d'inventario di tale Comparto.

La Società di gestione può decidere che gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati su un mercato regolamentato come sopra indicato e/o strumenti finanziari derivati negoziati *over the counter*, purché, tra gli altri, il sottostante sia costituito da strumenti di cui all'articolo 41(1) della Legge, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Fondo può investire secondo gli obiettivi di investimento indicati nel Prospetto.

La Società di gestione può decidere che gli investimenti del Fondo siano effettuati in modo da replicare indici azionari e/o obbligazionari nella misura consentita dalla legge, a condizione che l'indice in questione sia riconosciuto come avente una composizione sufficientemente diversificata, sia un benchmark adeguato e sia chiaramente indicato nel Prospetto.

Se non diversamente specificato nel Prospetto in relazione a uno specifico Comparto, la Società di gestione non investirà più del 10% del Valore netto d'inventario di un Comparto in organismi di investimento collettivo come definito nell'articolo 41(1) (e) della Legge.

Alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, la Società di gestione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e nella più ampia misura consentita dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi applicabili e in conformità alle disposizioni contenute nel Prospetto, (i) creare un Comparto che si qualifica come OICVM feeder o come OICVM master, (ii) convertire qualsiasi Comparto esistente in un OICVM feeder o (iii) cambiare l'OICVM master di qualsiasi suo Comparto feeder.

Alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, ogni Comparto può, nella più ampia misura consentita dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi applicabili e in conformità alle disposizioni contenute nel Prospetto, investire in uno o più Comparti. Le disposizioni legali pertinenti sul calcolo del Valore netto d'inventario (come definito all'articolo 10) saranno applicate di conseguenza. In tal caso e per tutto il tempo in cui tali Quote sono detenute da un Comparto, il loro Valore non sarà preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto del Fondo ai fini della verifica del capitale minimo richiesto dalla Legge.

La Società di gestione può utilizzare le tecniche e gli strumenti relativi ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, in conformità alle disposizioni specificate nel Prospetto.

La Società di gestione specificherà nel Prospetto la politica di investimento, gli obiettivi e le restrizioni applicabili a ciascun Comparto.

La Società di gestione determinerà la valuta di denominazione di ciascun Comparto (la "Valuta base").

## **5. Emissione delle Quote**

Salvo quanto diversamente previsto nel Prospetto, le Quote sono emesse al ricevimento del prezzo di emissione da parte del Depositario. Le Quote saranno emesse solo in forma registrata. I Portatori di quote registrati riceveranno una dichiarazione di conferma delle loro partecipazioni. Le frazioni di Quote possono essere emesse

secondo quanto stabilito nel Prospetto, che danno diritto al detentore di diritti *pro rata* in caso di rimborsi, distribuzioni dei dividendi o distribuzioni dei proventi della liquidazione. Una partecipazione minima può essere determinata in relazione a ciascun Comparto o Classe nel Prospetto.

La Società di gestione si conformerà, per quanto riguarda l'emissione di Quote, alle leggi e ai regolamenti dei paesi in cui tali Quote sono offerte. La Società di gestione può, a sua discrezione, sospendere temporaneamente, cessare definitivamente o limitare in qualsiasi momento l'emissione di Quote a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in determinati paesi o territori. La Società di gestione può vietare a determinate persone fisiche o giuridiche di acquistare Quote, se tale misura è necessaria per la tutela dell'insieme dei Portatori di quote e del Fondo.

## **6. Restrizioni alla proprietà**

La Società di gestione avrà il potere di imporre o attenuare le restrizioni a qualsiasi Comparto o Classe (diverse da qualsiasi restrizione al trasferimento di Quote) (ma non necessariamente a tutte le Classi dello stesso Comparto) che ritenga necessarie al fine di garantire che nessuna quota del Fondo o nessuna quota di un Comparto del Fondo sia acquisita o detenuta da o per conto di (a) qualsiasi persona in violazione della legge o dei requisiti di qualsiasi paese o autorità governativa o di regolamentazione oppure (b) qualsiasi persona, in circostanze che, a giudizio del Consiglio, potrebbero comportare per il Comparto un obbligo fiscale o qualsiasi altro svantaggio pecuniario che il Comparto non avrebbe altrimenti subito o sofferto, compreso l'obbligo di registrazione ai sensi di qualsiasi titolo o investimento o leggi o requisiti analoghi di qualsiasi paese o autorità.

In particolare, la Società di gestione può limitare o impedire la proprietà di Quote del Fondo, da parte di qualsiasi persona, persona fisica o giuridica e senza limitazioni da parte di qualsiasi "cittadino statunitense", come di seguito definito.

La Società di Gestione può:

- (a) rifiutare a sua discrezione qualsiasi richiesta di acquisto di Quote;
- (b) riacquistare in qualsiasi momento le Quote detenute dai Portatori di quote che sono esclusi dall'acquisto o dalla detenzione di Quote;

Allo scopo di limitare o impedire il possesso di Quote da parte di qualsiasi Cittadino statunitense o altro soggetto al quale sia preclusa la possibilità di detenere Quote del Fondo ai sensi del presente articolo, la Società di gestione o il suo agente può:

- (a) rifiutare l'emissione di qualsiasi Quota qualora tale registrazione risulti o possa comportare che tale Quota sia direttamente o vantaggiosamente posseduta da un soggetto al quale sia preclusa la possibilità di detenere Quote del Fondo; richiedere in qualsiasi momento a qualsiasi persona, il cui nome è iscritto nel registro dei Portatori di quote, di fornire tutte le informazioni, suffragate da dichiarazione giurata, che può ritenere necessarie al fine di determinare se la proprietà effettiva delle Quote di tale Portatore di quote resti o meno in una persona alla quale è precluso il possesso di Quote del Fondo; e
- (b) qualora risulti al Fondo che una persona, alla quale è preclusa la possibilità di detenere Quote del Fondo, da sola o insieme a qualsiasi altra persona, è proprietaria effettiva o registrata di Quote, riscatta obbligatoriamente da tale Portatore di quote tutte le Quote detenute da tale Portatore di quote nel modo seguente:

- (2) la Società di gestione invierà un avviso (di seguito denominato “avviso di rimborso”) al Portatore di quote che figura nel registro dei Portatori di quote in qualità di proprietario delle Quote da rimborsare, specificando le Quote da rimborsare come sopra indicato, il prezzo da corrispondere per tali Quote e il luogo in cui è dovuto il Prezzo di rimborso (come di seguito definito) in relazione a tali Quote. Tutte queste comunicazioni possono essere notificate a tale Portatore di quote inviando la stessa in una busta raccomandata prepagata indirizzata a tale Portatore di quote all'ultimo indirizzo noto o riportato nei libri contabili del Fondo. Il suddetto Portatore di quote cesserà di essere un Portatore di quote e le Quote da lui precedentemente detenute saranno annullate.
- (3) il prezzo al quale le Quote specificate nell'avviso di rimborso (qui di seguito denominato “Prezzo di rimborso”) sarà un importo basato sul Prezzo delle Quote della Classe di riferimento del Comparto in questione, determinato in conformità all'articolo 10 del presente documento, al netto di eventuali oneri di rimborso dovuti in relazione ad esse e/o di eventuali prelievi di diluizione applicabili e/o di eventuali oneri dissuadenti potenziali applicabili, come indicato nel Prospetto,
- (4) il pagamento del Prezzo di rimborso sarà: effettuato al Portatore di quote che ne è proprietario nella Valuta Base della Classe pertinente nel Comparto in questione e sarà depositato dalla Società di gestione in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di rimborso) per il pagamento a tale persona. Al momento del deposito del suddetto prezzo, nessuna persona interessata alle Quote specificate nell'avviso di rimborso potrà avere ulteriori interessi in tali Quote o in alcune di esse, né alcun diritto nei confronti del Fondo o del suo patrimonio, né nei confronti della Società di gestione, del Depositario o di qualsiasi altra persona in relazione ad esse, salvo il diritto del Portatore di quote che ne sia il proprietario a ricevere il prezzo così depositato (senza interessi) da tale banca come sopra indicato; o
- (5) l'esercizio da parte della Società di gestione dei poteri conferiti dal presente articolo non può in alcun caso essere messo in discussione o invalidato, per l'insufficienza di prove della titolarità delle Quote da parte di qualsiasi persona o per il fatto che la titolarità effettiva di qualsiasi Quota era diversa da quella che appariva alla Società di gestione alla data di qualsiasi nota di rimborso, purché in tal caso i suddetti poteri siano stati esercitati dalla Società di gestione in buona fede.

Ogniqualevolta utilizzato nel presente Regolamento di gestione, il termine “cittadino statunitense” include un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America o una qualsiasi delle sue liste, territori, possedimenti o aree soggette alla sua giurisdizione (gli "Stati Uniti") e qualsiasi partnership, società di persone o altra entità organizzata o creata secondo le leggi degli Stati Uniti o qualsiasi sua suddivisione politica. Il Consiglio può chiarire ulteriormente il termine “cittadino statunitense” nel Prospetto.

In aggiunta a quanto precede, la Società di gestione può limitare l'emissione e il trasferimento di Quote a investitori istituzionali ai sensi della Legge (“Investitore(i) istituzionale(i)”). La Società di gestione può a sua discrezione, ritardare l'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Quote di una Classe o di un Comparto riservato agli Investitori istituzionali fino a quando la Società di gestione non abbia ricevuto prove sufficienti che il richiedente si qualifica come Investitore istituzionale. Qualora risulti in qualsiasi momento che un detentore di Quote di una Classe/Comparto riservato agli Investitori Istituzionali non sia un Investitore Istituzionale, la Società di gestione convertirà le relative Quote in Quote di una Classe/Comparto che non sia riservato agli Investitori Istituzionali (a condizione che esista una tale Classe/Comparto con caratteristiche simili) o rimborserà obbligatoriamente le relative Quote in conformità alle disposizioni di cui sopra nel presente articolo. La Società di gestione rifiuterà di dare effetto a qualsiasi trasferimento di Quote e, di conseguenza, rifiuterà qualsiasi trasferimento di Quote da iscrivere nel registro dei Portatori di quote nei casi in cui tale trasferimento comporterebbe una situazione in cui le Quote di una Classe/Comparto riservato agli Investitori Istituzionali, al momento del trasferimento, sarebbero detenute da una persona non qualificata come Investitore



Istituzionale. In aggiunta a qualsiasi responsabilità ai sensi della legge applicabile, ogni Portatore di quote che non si qualifica come Investitore Istituzionale e che detiene Quote di una Classe/Comparto riservato agli Investitori Istituzionali, dovrà tenere indenne e risarcire il Fondo, la Società di gestione, gli altri Portatori di quote della relativa Classe/Comparto e gli agenti del Fondo e/o della Società di gestione per eventuali danni, perdite e spese derivanti da o connesse a tale detenzione in circostanze in cui il Portatore di quote in questione ha fornito informazioni fuorvianti o documentazione non veritiera o ha rilasciato dichiarazioni fuorvianti o false per stabilire erroneamente il suo status di Investitore Istituzionale o non ha notificato alla Società di gestione la perdita di tale status.

## **7. Prezzo di emissione**

Dopo ogni emissione iniziale, il prezzo di acquisto delle Quote sarà basato sul Valore netto d'inventario per Quota del relativo Comparto o Classe, calcolato a partire dal Giorno di Calcolo applicabile (vedi "Determinazione del valore netto d'inventario") a seguito del ricevimento della sottoscrizione, richiesta se ricevuta entro il rispettivo termine, maggiorata di eventuali spese come previsto nel Prospetto.

La Società di gestione può fissare, di volta in volta, per ogni Comparto, importi minimi di sottoscrizione iniziale e/o successiva e/o importi minimi di partecipazione, come specificato nel Prospetto.

Il pagamento deve essere effettuato come indicato nel Prospetto.

La Società di gestione si riserva il diritto di accettare sottoscrizioni mediante conferimenti in natura (*in specie*), trasferimento di attività. Nell'esercizio della propria discrezionalità, il Consiglio terrà conto dell'obiettivo, della filosofia e dell'approccio di investimento del Fondo (e del relativo comparto) e della conformità dei conferimenti in natura proposti a tali criteri, compresi gli investimenti consentiti del Fondo/Comparto.

Qualsiasi sottoscrizione in natura che soddisfi i criteri di investimento sarà soggetta a un'apposita relazione del revisore legale dei conti del Fondo. Al ricevimento della documentazione appropriata e di un modulo di sottoscrizione debitamente compilato, l'agente di trasferimento del Fondo assegnerà il numero di Quote richiesto secondo le normali modalità. Il Consiglio si riserva il diritto di rifiutare l'iscrizione di qualsiasi persona nel registro dei Portatori di quote fino a quando il sottoscrittore non sia stato in grado di provare la proprietà delle attività in questione. I costi specifici per tale sottoscrizione in natura (comprese le spese relative alla produzione della relazione speciale da parte del revisore legale abilitato), saranno a carico del sottoscrittore o di terzi, ma non saranno sostenuti dal Fondo, a meno che il Fondo non sia in grado di dimostrare la proprietà delle attività in questione. Il Consiglio ritiene che la sottoscrizione in natura sia nell'interesse del Fondo o fatta per proteggere gli interessi del Fondo.

## **8. Rimborso di quote**

Se una richiesta di rimborso o di trasferimento comporta che l'investimento di un Portatore di quote in un Comparto o Classe sia inferiore a un certo importo, come determinato di volta in volta dalla Società di gestione e pubblicato nel Prospetto, la Società di gestione può riscattare tutte le Quote di quel Portatore di quote in quel Comparto o Classe.

I rimborsi saranno effettuati in ogni Giorno di calcolo sulla base del Valore netto d'inventario determinato per tale Giorno di calcolo, maggiorato degli oneri previsti nel Prospetto, a condizione che la richiesta di rimborso completo sia pervenuta entro un certo termine, come indicato nel Prospetto. Le richieste pervenute dopo tale termine si considerano ricevute il Giorno di calcolo successivo.

Il pagamento dei proventi del rimborso sarà effettuato come indicato nel Prospetto, ma in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi bancari successivi al relativo Giorno di calcolo.

La Società di gestione può limitare il valore totale delle Quote di un Comparto che può essere rimborsato (comprese le conversioni) in un qualsiasi Giorno di calcolo ad una certa percentuale, come indicato nel Prospetto, del patrimonio netto di quel Comparto in un Giorno di calcolo. Nel caso in cui si applichi tale restrizione, le Quote saranno rimborsate *pro rata* e le Quote che per tale ragione non sono rimborsate in un determinato Giorno di calcolo saranno riportate per il rimborso nel Giorno di calcolo successivo e saranno pertanto rimborsate in via prioritaria agli ordini di rimborso ricevuti successivamente, fatta salva la facoltà della Società di gestione di limitare il numero totale di Quote che possono essere rimborsate in un qualsiasi Giorno di calcolo alla percentuale indicata nel Prospetto del patrimonio netto di quel Comparto allora in emissione nelle circostanze sopra indicate.

La Società di gestione può, previo accordo di un Portatore di quote (nel rispetto del principio della parità di trattamento dei Portatori di quote), scegliere di soddisfare in tutto o in parte il rimborso mediante il trasferimento in natura delle attività del Fondo. Tale rimborso in natura (*in specie*) sarà oggetto di una relazione speciale del revisore legale dei conti approvato del Fondo. La Società di Gestione garantirà che il trasferimento di attività in natura nei casi di tali rimborsi non risulterà pregiudizievole nei confronti dei Portatori rimanenti del Fondo. I costi specifici per tali rimborsi in natura (comprese le spese relative alla produzione della relazione speciale da parte del revisore legale autorizzato), saranno sostenuti dal Portatore di quote che ha effettuato il rimborso o da terzi, ma non saranno sostenuti dal Fondo, a meno che il Consiglio non ritenga che il rimborso in natura sia nell'interesse del Fondo o effettuato per proteggere gli interessi del Fondo.

Al momento del pagamento del prezzo di rimborso, la o le Quote corrispondenti cessano di esistere.

La Società di gestione avrà il diritto di riscattare obbligatoriamente una partecipazione di Quote qualora il Valore netto d'inventario aggregato di tali Quote sia inferiore all'importo minimo di volta in volta determinato dalla Società di gestione e indicato nel Prospetto.

La Società di Gestione ha la facoltà di riscattare obbligatoriamente tutte le Quote di un Portatore di quote qualora:

- 1, esso abbia trasferito o tentato di trasferire parte delle proprie Quote in violazione del Prospetto e/o del Regolamento di Gestione; oppure
2. una qualsiasi delle dichiarazioni o garanzie rilasciate dal Portatore di quote in relazione all'acquisizione delle Quote risultasse falsa al momento del rilascio o non risulti più veritiera; oppure il Portatore di quote abbia altrimenti violato un accordo con la Società di gestione; oppure
3. in qualsivoglia circostanza in cui la Società di Gestione determini, a sua completa discrezione, che tale riscatto obbligatorio eviterebbe svantaggi legali sostanziali, monetari, fiscali, economici, proprietari, amministrativi o altri svantaggi al Fondo.

## **9. Conversione**

Le quote di un Comparto possono essere convertite in Quote di un altro Comparto o dello stesso Comparto, in conformità alle disposizioni del Prospetto e secondo la procedura descritta nel Prospetto.

## **10. Determinazione del valore netto d'inventario**

Il valore netto d'inventario per Quota di ciascun Comparto/Classe ("Valore netto d'inventario") è espresso nella Valuta Base di tale Comparto/Classe. Il Valore netto d'inventario per Quota di ogni Classe di ciascun Comparto sarà determinato dalla Società di Gestione dividendo il patrimonio netto di ciascun Comparto debitamente attribuito a tale Classe meno le passività attribuibili a tale Comparto correttamente assegnate a tale Classe, per il

numero di Quote in circolazione della relativa Classe e arrotondando l'importo risultante per eccesso o per difetto di tre (3) cifre decimali. Tutte le attività detenute in un particolare Comparto non espresse nella Valuta Base del Comparto/della Classe saranno convertite nella Valuta Base sulla base del tasso di cambio corrente nel Giorno di calcolo pertinente.

Il Valore netto d'inventario per Quota è calcolato almeno due volte al mese, previa approvazione regolamentare, ma può essere calcolato anche solo una volta al mese.

Per ogni Comparto/Classe, il Valore netto d'inventario sarà determinato nei giorni specificati nel Prospetto (ognuno il "Giorno di calcolo").

La proporzione del patrimonio netto attribuibile a un Comparto/Classe sarà determinata sulla base delle emissioni e dei rimborsi delle Quote interessate, della variazione di valore delle attività detenute per conto del relativo Comparto/Classe e delle passività ad esso attribuibili, nonché tenendo conto delle distribuzioni effettuate ai detentori delle Quote interessate.

Le attività del Fondo comprendono:

- (i) tutte le disponibilità liquide o in deposito, o da depositare, compresi gli interessi maturati o da maturare su di esse;
- (ii) tutti gli effetti e ordini di pagamento e crediti (compresi i proventi dei titoli venduti ma non ancora consegnati);
- (iii) tutti i titoli, le obbligazioni, gli effetti a termine, le azioni, i titoli azionari misti, le quote in organismi di investimento collettivo, diritti di sottoscrizione, buoni di sottoscrizione, opzioni e altri investimenti e titoli posseduti o contratti dalla Società di gestione per conto del Fondo;
- (iv) tutte le azioni, i dividendi azionari, i dividendi in contanti e la liquidità, le distribuzioni esigibili dal Fondo nella misura in cui le informazioni al riguardo sono ragionevolmente disponibili per il Fondo (a condizione che la Società di gestione possa effettuare aggiustamenti in relazione alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli causate dalla negoziazione ex dividendo o ex diritto o da pratiche simili);
- (v) tutti gli interessi maturati sui titoli fruttiferi di proprietà del Comparto, tranne nella misura in cui tali interessi sono inclusi o riflessi nel capitale di tale titolo; e
- (vi) tutte le altre attività di ogni tipo e natura, comprese le spese pagate in anticipo.

La Valutazione delle attività e delle passività del Fondo sarà condotta in conformità con i seguenti principi:

1. il valore del denaro in cassa o in deposito, gli effetti ed i debiti pagabili a vista ed i conti a termine, il valore delle spese pagate in anticipo, dei dividendi ed interessi scaduti non ancora percepiti, è costituito dal valore nominale di questi averi, salvo il caso che diventi improbabile il loro incasso. In quest'ultimo caso, il valore è determinato sottraendo un dato importo che sembri adeguato in vista di riflettere il valore reale delle attività;
2. la valutazione dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario ammessi ad una borsa ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato funzionante regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico, è basata sul prezzo dell'ultimo giorno lavorativo ("Data di valutazione" ai fini della presente sezione) precedente il Giorno di calcolo. Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato

monetario è negoziato su più di un mercato, la valutazione si basa sull'ultimo prezzo noto alla Data di valutazione del mercato principale di tale valore o strumento. Se l'ultimo prezzo conosciuto alla relativa Data di valutazione non è rappresentativo, la valutazione si basa sul valore probabile di realizzo, stimato con prudenza e buona fede.

3. i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario non quotati o non negoziati su un mercato regolamentato, funzionante regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico, sono valutati sulla base del valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
4. i future e le opzioni sono valutati sulla base dei prezzi di chiusura del mercato di riferimento del giorno precedente. I prezzi utilizzati sono i prezzi di liquidazione sui mercati a termine;
5. Le quote di OICVM e di altri OIC sono valutate sulla base dell'ultimo valore netto d'inventario disponibile (al netto di eventuali oneri applicabili);
6. gli swap sono valutati al loro valore equo basato sull'ultimo corso di chiusura conosciuto del titolo sottostante;
7. i contratti a termine sono valutati sulla base dei prezzi di chiusura del mercato del giorno precedente. La Società di gestione può utilizzare diversi criteri di valutazione basati sul prezzo medio dello stesso giorno precedente per i Comparti valutati su base mensile e a determinate condizioni di mercato;
8. gli averi espressi in una valuta diversa dalla Valuta Base del Comparto in questione saranno convertiti all'ultimo tasso di cambio disponibile;
9. tutti gli altri averi sono valorizzati sulla base del valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede.

La Società di gestione è autorizzata ad utilizzare altri principi di valutazione appropriati per le attività di un Comparto nel caso in cui la determinazione dei valori secondo i suddetti principi di valutazione non sia possibile o sufficiente.

Il valore delle attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta Base di un Comparto/una Classe sarà determinato considerando il tasso di cambio vigente nel momento della determinazione del valore netto d'inventario.

Inoltre, saranno prese le opportune disposizioni per rendere conto delle spese e delle commissioni applicate ai Comparti;

- (i) tutti i prestiti, gli effetti e i conti passivi;
- (ii) tutte le spese amministrative maturate o da pagare, (compresa la gestione); commissioni del Depositario, amministrative e societarie e altre commissioni dovute a rappresentanti e agenti della Società di gestione);
- (iii) tutte le passività note, presenti e future, compresi tutti gli obblighi contrattuali maturati per i pagamenti di denaro o proprietà, compreso l'importo di eventuali dividendi non pagati dichiarati dalla Società di gestione qualora la data della valutazione sia successiva alla data di registrazione per la determinazione degli aventi diritto;
- (iv) un adeguato accantonamento per imposte future basate sul capitale e sul reddito alla data della valutazione e di ogni altra riserva autorizzata e approvata dal Consiglio; e

(vi) tutte le altre passività del Fondo di qualsiasi tipo e natura, effettive o potenziali, ad eccezione delle passività rappresentate da Quote della relativa Classe nei confronti di terzi. Nel determinare l'importo di tali passività, la Società di gestione terrà conto di tutte le spese a carico del Fondo, comprese le spese di formazione e le commissioni dovute: ai propri consulenti finanziari o gestori degli investimenti, onorari e spese (comprese, ma non solo, le spese vive) dovuti ai propri fornitori di servizi e funzionari, contabili, depositari e corrispondenti, conservatori del registro e agenti per i trasferimenti, agenti per i pagamenti e rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, onorari e spese sostenute in relazione alla quotazione delle Quote in qualsiasi borsa valori o in un altro mercato regolamentato per ottenere una quotazione, onorari per consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, onorari per servizi di revisione contabile, nonché tutti i costi e le spese di registrazione del Fondo pneumatici, le spese di stampa, rendicontazione e pubblicazione, inclusi (se non sostenuti da terzi) i costi di preparazione, traduzione, distribuzione e stampa dei prospetti, del presente Regolamento di gestione, degli avvisi, delle agenzie di rating, delle note esplicative, delle dichiarazioni di registrazione o delle relazioni intermedie e annuali, delle imposte o degli oneri governativi, delle commissioni di servizio agli azionisti e delle commissioni di distribuzione dovute ai distributori di Quote, dei costi di conversione valutaria e di tutte le altre spese operative, compresi i costi di acquisto e di pubblicazione, vendita di attività, interessi, spese bancarie e di intermediazione, spese postali, telefoniche e fax. La Società di gestione può calcolare le spese amministrative e le altre spese di natura regolare o ricorrente su una cifra stimata per l'anno o per altri periodi in anticipo, e può maturare le stesse in eguali proporzioni per ciascuno di tali periodi. La Società di gestione stabilirà un portafoglio di attività per ogni Comparto nel modo seguente:

- (a) i proventi dell'emissione di Quote di un determinato Comparto saranno attribuiti, nei conti del Fondo, al suddetto Comparto e ad esso saranno attribuiti i crediti, i debiti, le entrate e le spese associate a tale Comparto;
- (b) quando una voce di credito deriva da un'attività, il credito sarà attribuito allo stesso Comparto dell'attività (nei conti del Fondo) e, ad ogni nuova valutazione di una voce di credito, l'aumento o la riduzione del valore sarà attribuito al Comparto a cui appartiene;
- (c) quando il Fondo mantiene un impegno relativo all'attivo di un Comparto determinato o a un'operazione effettuata in relazione all'attivo di un Comparto determinato, l'impegno sarà attribuito a quel Comparto;
- (d) nel caso in cui un attivo od un impegno del Fondo non possano venire attribuiti ad un Comparto determinato, saranno attribuiti a tutti i Comparti, proporzionalmente ai valori netti delle Quote emesse nei vari Comparti.

Per l'emissione, il rimborso o, se consentito, la conversione delle Quote, il Valore netto d'inventario può essere arrotondato per difetto all'unità di valuta pertinente più vicina, come di volta in volta stabilito dalla Società di gestione.

#### **11. Sospensione della determinazione del Valore netto d'inventario e dell'emissione, rimborso e conversione di Quote**

La Società di Gestione è autorizzata a sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario per uno o più Comparti e/o Classi di Quote del Fondo e l'emissione, rimborso e conversione di Quote di detti Comparti e/o Classi di Quote nei seguenti casi:

- (b) quando una borsa valori nella quale è investita una parte importante delle attività di uno o più Comparti viene chiusa per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono sospese o soggette a restrizioni;
- (c) durante un periodo in cui un mercato di una valuta nella quale è espressa una parte importante delle attività di uno o più Comparti è chiuso per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono sospese o soggette a restrizioni;
- (d) durante qualsiasi interruzione o limitazione dell'uso dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il valore: delle attività di uno o più Comparti, o per qualsiasi ragione, il valore delle attività di un Comparto: non può essere determinato con la velocità e l'accuratezza richieste;
  - (e) quando restrizioni sui tassi di cambio o di trasferimento di capitali impediscono l'esecuzione delle transazioni per conto del Fondo, o quando le operazioni di acquisto e di vendita per conto del Fondo non possono essere eseguite a tassi di cambio normali;
- (f) quando eventi politici, economici, militari e monetari sfuggono al controllo, alla responsabilità e ai poteri del Fondo, impedendogli di disporre delle *attività* di uno o più Comparti e di determinare il valore delle attività di uno o più Comparti in modo normale e ragionevole;
- (g) in un periodo in cui si verifichi un danno dei mezzi informatici solitamente utilizzati per determinare il valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti;
- (h) a seguito di un'eventuale decisione di liquidare o sciogliere il Fondo;
- (i) in caso di fusione del Fondo o di un Comparto, se la Società di gestione lo ritiene necessario e nel migliore interesse dei Portatori di quote;
- (j) in caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario di uno o più OICVM e/o altri OIC in cui il Comparto ha investito una parte sostanziale delle attività;
- (j) nel caso di Comparto feeder, in qualsiasi momento in cui il calcolo del Valore netto d'inventario dell'OICVM master è sospeso;
- (k) qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo del Consiglio.

In circostanze eccezionali che possono avere effetti negativi sugli interessi dei Portatori di quote, o in caso di richieste sostanziali di rimborso relative alle Quote di un Comparto e/o Classe di Quote, la Società di gestione si riserva il diritto di non determinare il Valore netto d'inventario di quel Comparto e/o Classe di Quote fino a quando non abbia effettuato la vendita delle attività eventualmente richiesta per conto di quel Comparto e/o Classe di Quote.

Una sospensione rispetto a un particolare Comparto non avrà alcun effetto sul calcolo del Valore netto d'inventario o sull'emissione, il rimborso e la conversione delle Quote di qualsiasi altro Comparto.

## **12. Oneri e spese del Fondo**

Per ogni Comparto/Classe la Società di Gestione ha diritto a ricevere una commissione di gestione annuale e una commissione di gestione variabile aggiuntiva, nonché commissioni per i servizi di amministrazione del fondo e per i servizi organizzativi (ad esempio, commissioni di agenzia di trasferimento per i servizi di registrazione e di agenzia di trasferimento) alla tariffa e nei termini indicati nel Prospetto.

Il Fondo dovrà sostenere le seguenti spese come ulteriormente indicato nel Prospetto:

- le spese di istituzione, comprese le spese per le procedure di costituzione, ammissione in borsa, se del caso, ed autorizzazione da parte delle autorità competenti, le spese di preparazione, traduzione, stampa e distribuzione della relazione, così come di qualsiasi altro documento richiesto dalla legge e dai regolamenti vigenti nei paesi in cui il Fondo è negoziato;
- l'imposta di registro e gli importi dovuti alle autorità di vigilanza;
- eventuali canoni di borsa valori;
- ogni imposta e dazio dovuti sui ricavi del Fondo;
- costi di negoziazione, commissioni e spese derivanti da transazioni che coinvolgono il portafoglio titoli;
- i Comparti che investono in quote di altri OICVM e/o altri OIC, le spese sul patrimonio dell'OICVM e/o OIC in cui è stato fatto l'investimento saranno sostenute indirettamente dai Comparti;
- costi straordinari derivanti in particolare da valutazioni o procedure mirate a proteggere gli interessi degli investitori;
- spese per la pubblicazione del valore netto d'inventario e delle notifiche agli investitori;
- gli onorari del Revisore dei Conti;
- le commissioni eventualmente versate al gestore degli investimenti;
- le commissioni e gli oneri da pagare al Depositario;
- gli eventuali costi di distribuzione e di marketing (compresi quelli per le campagne pubblicitarie del Fondo);
- costi di pubblicazione delle notifiche ai Portatori di quote nei paesi in cui il Fondo viene negoziato.

Tutte le spese generali descritte in precedenza e sostenute dal Fondo vengono dedotte in modo preliminare dai ricavi correnti del Fondo e, se questi si rivelassero insufficienti, dalle plusvalenze realizzate e, se necessario, dalle attività del Fondo.

La Società di Gestione dovrà sostenere le seguenti spese:

- spese per la gestione quotidiana delle operazioni;
- onorari dei propri revisori.

Nonostante quanto precede, tutti o parte dei costi e delle spese di cui sopra possono essere inclusi nella commissione di gestione e di servizio su base temporanea per un periodo indefinito, ulteriori dettagli di tali accordi saranno resi disponibili nelle relazioni periodiche del Fondo.

Nella misura prevista nel Prospetto, la Società di gestione e/o un gestore degli investimenti può anche avere diritto a ricevere una commissione di performance, i cui dettagli (ove applicabile) saranno resi noti nel Prospetto.

I costi e le spese per la costituzione del Fondo e l'emissione iniziale delle sue Quote saranno a carico dei: primi Comparti del Fondo e saranno ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni. Ogni ulteriore Comparto/i Comparto/i che potrà essere creato in futuro sosterrà le proprie spese di costituzione da ammortizzare in un periodo non superiore a 5 anni.

### **13. Esercizio contabile e revisione contabile**

I conti del Fondo saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio contabile del Fondo inizia alla data di entrata in vigore del Regolamento di gestione e termina il 31 dicembre 2019, i revisori nominati dalla Società di gestione controlleranno i conti della Società di gestione, la Società di gestione nominerà inoltre un revisore legale abilitato che, per quanto riguarda le attività del Fondo, assolverà gli obblighi previsti dalla Legge.

## **15. Distribuzioni**

La Società di gestione deciderà in relazione a ciascuna Classe e/o Comparto se e in quale misura debbano essere effettuate distribuzioni ai Portatori di quote. Tale decisione sarà presa alla luce della politica di distribuzione annunciata per tale Comparto o Classe nel Prospetto. A tale riguardo, tutte le Quote della relativa Classe hanno diritto a partecipare in eguale misura alle distribuzioni effettuate in relazione al Comparto a cui si riferiscono. In caso di decisione di pagamento dei dividendi, il pagamento sarà effettuato non appena ragionevolmente possibile. Non saranno versate distribuzioni qualora ciò comporti che il patrimonio netto del Fondo scenda al di sotto del minimo richiesto dalla legge lussemburghese. Le distribuzioni possono essere effettuate con proventi da investimenti, plusvalenze o capitale.

Il diritto ai dividendi e alle assegnazioni non reclamati entro cinque anni dalla data di scadenza, decadrà e i beni corrispondenti saranno restituiti al Comparto interessato.

## **16. Modifica del Regolamento di gestione**

La Società di gestione può, con l'approvazione del Depositario, modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento di gestione in tutto o in parte. Le modifiche entreranno in vigore cinque giorni dopo la pubblicazione nel *Recueil électronique des sociétés et associations* del Lussemburgo (la "RESA") di un avviso di deposito delle modifiche presso il registro di commercio e delle società del Lussemburgo, salvo diversa disposizione del relativo documento di modifica del Regolamento di gestione.

## **16. Pubblicazioni**

Le relazioni annuali contenenti i dettagli di ciascun Comparto e i conti annuali consolidati certificati del Fondo saranno messi a disposizione presso la sede sociale della Società di gestione entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Inoltre, una relazione semestrale, comprendente i conti semestrali consolidati non certificati, sarà disponibile presso la sede sociale della Società di gestione entro due mesi dal periodo coperto.

Altre informazioni sul Fondo o sulla Società di gestione, nonché il Valore netto d'inventario di ciascun Comparto o Classe e i prezzi di emissione e di rimborso per Quota sono disponibili in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo presso la sede sociale della Società di gestione.

Gli annunci ai Portatori di quote, se richiesto dalle leggi o dai regolamenti applicabili, saranno pubblicati nella RESA e saranno notificati per iscritto ai Portatori di quote. La Società di gestione può anche effettuare pubblicazioni su giornali che dovrà selezionare.

## **17. Durata del fondo, liquidazione e riorganizzazioni**

Il Fondo e i vari Comparti sono istituiti per una durata indeterminata. I Portatori di quote, i loro successori ed eventuali beneficiari non possono richiedere lo scioglimento o la divisione del Fondo o di qualsiasi Comparto

### **(a) Il Fondo**

La Società di Gestione ha facoltà di sciogliere il Fondo in qualsiasi momento mediante reciproco accordo con il Depositario. L'avviso sarà pubblicato sul RESA, sul giornale lussemburghese e su un altro giornale scelto dalla Società di gestione. Nessuna Quota del Fondo potrà essere emessa dopo la data di tale decisione. La Società di Gestione potrà, tuttavia, riscattare o, se possibile, convertire le Quote dei Portatori di quote - in parte o per intero e su richiesta di questi ultimi - al Valore netto d'inventario corrente (tenendo conto del reale prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo legate allo scioglimento) a partire dalla data di decisione dello



scioglimento del Fondo fino alla sua entrata in vigore, purché il rimborso e la conversione non inficino l'equo trattamento dei Portatori di quote.

In caso di liquidazione del Fondo, la Società di Gestione realizzerà il patrimonio del Fondo nel migliore interesse dei Portatori e il Depositario distribuirà i proventi netti della liquidazione, al netto delle deduzioni per oneri e spese di liquidazione, ai Portatori di quote in proporzione ai diritti detenuti in ogni Classe, ai sensi delle modalità tecniche previste dalla Società di Gestione.

I proventi della liquidazione che non potranno essere distribuiti agli aventi titolo alla chiusura della liquidazione saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* in Lussemburgo. Gli importi non richiesti a titolo di deposito a garanzia entro il relativo termine di prescrizione potrebbero essere incamerati in conformità alle disposizioni della legge lussemburghese.

### **(b) I Comparti**

Un Comparto o una Classe può essere sciolto per decisione della Società di gestione se il Valore netto d'inventario di un Comparto o Classe è inferiore a un importo che deve essere determinato dalla Società di gestione, o in caso di circostanze particolari al di fuori del suo controllo, come emergenze politiche, economiche o militari. Oppure, qualora la Società di gestione dovesse concludere, alla luce delle condizioni di mercato prevalenti o di altre condizioni, comprese quelle che possono influire negativamente sulla capacità di un Comparto o di una Classe di operare in modo economicamente efficiente e tenendo in debito conto gli interessi dei Portatori di quote, che un Comparto o una Classe debba essere revocato.

In tal caso, la disdetta del Comparto o della Classe sarà data ai Portatori di quote e nessuna Quota sarà emessa dopo la data della decisione di liquidazione del Comparto o della Classe. La Società di Gestione, tuttavia, potrà riscattare o, se possibile, convertire le Quote dei Portatori di quote - in parte o per intero e su richiesta di questi ultimi - al Valore netto d'inventario corrente (tenendo conto del reale prezzo di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo legate allo scioglimento) a partire dalla data di decisione dello scioglimento del Comparto o della Classe fino alla sua entrata in vigore, purché il rimborso e la conversione non inficino l'equo trattamento dei Portatori di quote. Il ricavato della liquidazione del relativo Comparto e/o della Classe di Quote sarà pagato ai Portatori di quote del relativo Comparto e/o Classe di Quote. Le somme non rivendicate da alcun Portatore di quote alla chiusura della liquidazione del rispettivo Comparto e/o Classe di quote, saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* di Lussemburgo a nome dei rispettivi beneficiari. Le somme così depositate e non reclamate saranno incamerate ai sensi della legge lussemburghese.

Qualsiasi fusione di un Comparto con un altro Comparto o con un altro OICVM (soggetto o meno al diritto lussemburghese) o del Fondo con un altro OICVM (soggetto o meno al diritto lussemburghese) sarà decisa dalla Società di gestione in conformità alle disposizioni di legge.

Qualora il Consiglio ritenga che sia negli interessi dei Portatori di quote di un Comparto o Classe o concordi che un dato cambiamento nella situazione politica o economica in relazione a tale Comparto o Classe lo giustifichi, potrà provvedere alla riorganizzazione e dividere il Comparto o Classe in due o più Comparti o Classi del Fondo (previa approvazione regolamentare, se necessario). Il Consiglio può anche decidere di consolidare qualsiasi Classe di qualsiasi Comparto (previa approvazione regolamentare, se necessario). Questa decisione sarà notificata ai Portatori di quote come richiesto. La notifica conterrà le informazioni relative ai due o più Comparti o Classi di nuova costituzione. La notifica avverrà almeno un mese prima della data di efficacia della riorganizzazione, in modo tale da dare la possibilità ai Portatori di quote di richiedere la vendita delle proprie Quote, senza alcuna spesa, prima che consolidazione della divisione entri in vigore. Gli eventuali oneri potenziali di vendita differita applicabili non sono da considerarsi come oneri di rimborso e sono pertanto dovuti.

**(c) I Comparti che si qualificano come OICVM feeder**

In aggiunta alle disposizioni precedenti, sarà liquidato anche un Comparto che si qualifica come OICVM feeder (come definito dalla Legge):

- (a) quando l'OICVM master (come definito nella Legge) viene liquidato, a meno che la CSSF non conceda l'approvazione all'OICVM feeder di:
  - a. investire almeno l'85% delle attività in quote o azioni di un altro OICVM master; o
- (b) modificare la propria politica d'investimento per convertirsi in un OICVM non feeder quando l'OICVM master si fonde con un altro OICVM, o è diviso in due o più OICVM, a meno che la CSSF non conceda l'approvazione all'OICVM feeder di:
  - a. continuare ad essere un OICVM feeder dello stesso OICVM master o un altro OICVM risultante dalla fusione o dalla divisione dell'OICVM master; o
  - b. investire almeno l'85% delle proprie attività in quote o azioni di un altro OICVM master; o
  - c. modificare la propria politica d'investimento per convertirsi in un OICVM non feeder.

**18. Statuto di prescrizione**

I diritti dei Portatori di quote nei confronti della Società di gestione o del Depositario decadranno cinque anni dopo la data dell'evento che ha dato origine a tali diritti.

**19. Legge applicabile, giurisdizione e lingua di riferimento**

Le controversie che sorgono tra i Portatori di quote e la Società di gestione; la Società sarà risolta secondo il diritto lussemburghese e soggetta alla giurisdizione dei tribunali lussemburghesi, fermo restando, tuttavia, che la Società di gestione può sottoporre se stessa e il Fondo alla giurisdizione dei tribunali dei paesi in cui le Quote del Fondo sono offerte e vendute, per quanto riguarda le richieste di indennizzo degli investitori residenti in tali paesi e, per quanto riguarda le questioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi dei Portatori di quote residenti in tali paesi, alle leggi di tali paesi. La lingua di riferimento del presente Regolamento di gestione è l'inglese.

Il presente Regolamento di gestione entrerà in vigore a partire dal 23-04 2019.

Lussemburgo, a decorrere dal 26-03-2019

**AZ Fund Management S.A.**  
(La Società di Gestione)

**BNP Paribas Securities Services, succursale di Lussemburgo**  
(Il Depositario)

\_\_\_\_\_ Armando BRANCO

Stefano PILERI  
Responsabile della gestione delle relazioni  
BNP Paribas Securities Services di Lussemburgo